

2.2. L'accertamento dell'invalidità civile



Le persone con disabilità, come detto, possono ottenere alcuni benefici ("prestazioni economiche": v. cap. 4.) a condizione che abbiano ottenuto il riconoscimento della loro **invalidità civile**, **cecità civile** o **sordità**. A tal fine è necessario seguire un procedimento amministrativo articolato in due fasi:

- la fase dell'accertamento sanitario
- la concessione delle prestazioni economiche.

In relazione alla prima, sono da chiarire le cause dell'invalidità.

L'**invalidità civile** è la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane o di relazione, a causa di un'infermità o di un deficit psichico o intellettuale, della vista o dell'udito.

In genere l'invalidità viene definita in percentuale.

La **cecità civile** viene invece definita in modo descrittivo, ma comunque codificato: cieco assoluto e cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi.

Una disposizione (Legge 138/2001) ha indicato la classificazione delle disabilità visive: ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi, medio-gravi e lievi. Tale classificazione, comunque, è di natura tecnico-scientifica e non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni assistenziali, economiche e sociali.

Viene considerata **sorda** una persona che ha perso il senso dell'udito già dalla nascita o durante l'età evolutiva, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

L'**invalidità** è riconosciuta da un'**apposita Commissione**, operante presso ogni Comprensorio Sanitario. La **domanda** (cui bisogna allegare una certificazione medica non anteriore a 6 mesi che riporti la diagnosi e la tipologia della disabilità) va **presentata** dall'interessato o da chi lo rappresenta, **alla Commissione per il riconoscimento dell'invalidità**.

La visita medica, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, si svolge presso l'ufficio di medicina legale del Comprensorio Sanitario.

Qualora la persona fosse impossibilitata a presentarsi alla visita, può essere richiesta una visita domiciliare (o presso le strutture sanitarie in cui la persona è ricoverata – ospedale, casa di riposo), allegando la documentazione medica che attesti il motivo di tale impedimento.

Ricordiamo gli indirizzi delle Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità e dell'handicap:

Bolzano, via Amba Alagi 33 – Tel. 0471/909297;

Merano, via Laurin 24 - Tel. 0473/264713;

Bressanone, via Roma 7 - Tel. 0472/836145;

Brunico, vicolo dei Frati 3 - Tel. 0474/586530.

Terminata la fase dell'accertamento sanitario, inizia quella che porta all'erogazione delle prestazioni economiche a favore degli invalidi civili. **Il tutto si svolge automaticamente:** alla persona che si è sottoposta alla visita di accertamento, arriveranno due lettere. Una con il verbale della visita, per il quale può essere fatto ricorso entro 60 giorni (sul verbale sono annotate le procedure da attivare per l'eventuale ricorso), ed una dell'Ufficio soggetti portatori di handicap ed invalidi civili, che comunica, qualora l'invalidità sia stata accertata, di esserne stato informato, e di avere avviato le pratiche per l'erogazione delle prestazioni economiche (v. cap. 4.).

In particolare, nel caso in cui la visita attesti minorazioni civili che comportano l'erogazione di pensioni, assegni di accompagnamento o indennità, il Comprensorio sanitario richiede all'interessato la documentazione necessaria per la concessione delle relative prestazioni economiche e trasmette il tutto all'Ufficio provinciale, competente per la concessione delle prestazioni economiche stesse. I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità.

L'aggravamento. Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta per l'accertamento di un eventuale aggravamento. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso la propria Asl. A questo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità si è aggravata, oppure, che si sono presentate nuove menomazioni. Qualora sia stato avanzato ricorso avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento dell'invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.

Invalidità di lavoro: va ricordato ancora una volta che tutto quanto abbiamo detto riguarda esclusivamente l'invalidità civile, non riconducibile ad un incidente verificatosi sul luogo di lavoro. **Ad occuparsi di questa è invece l'INAIL** (Istituto per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), che regola le prestazioni economiche a favore dei propri assicurati (anche per gli incidenti domestici, dunque, di chi ha provveduto ad assicurarsi). In questo caso è possibile rivolgersi direttamente agli uffici competenti, così dislocati:
Bolzano (e-mail: bolzano@inail.it): viale Europa, 31 - Tel. 0471/560211
Bressanone (e-mail: bressanone@inail.it): via J. Durst, 2/a - Tel. 0472/254211
Merano (e-mail: merano@inail.it): via XXX Aprile, 17 - Tel. 0473/294211
Oltre al sito internet www.inail.it, è anche possibile contattare il numero verde 803.164